

posto e contrario, poichè la legge sul registro è più mite di questa che proponete.

E diffatti è qui presso di noi una petizione delle compagnie di assicurazione di Torino con cui esse domandano di proseguire a pagare col diritto comune e non già colla vostra tassa. Ma voi avete ancora (e questo fu già notato dall'oratore che mi ha preceduto) una disposizione che rende questa legge condizionatamente obbligatoria. Io non sono dell'avviso che questa legge obblighi a preferenza di quella sul registro; qui sta scritto: *a condizione che si paghino queste tasse sono esenti da quella sul registro*. . . Dunque se non si pagano queste tasse si ripristina quella di registro; ed allora ne consegue che la vostra legge o non è legge, od è legge inutile.

Passiamo alla seconda parte che riguarda le società commerciali ed industriali. E poichè si tratta di complemento alla legge di tassa sul registro (almeno stando a quanto dice il ministro), convien da questa legge prender le mosse.

Or dunque nella legge del registro i contratti di società sono soggetti alla tassa fissa di sei lire, sia qualunque la somma conferita.

Da questa disposizione emerge il principio, che è d'altronde giusto, che cioè nel versamento dei capitali in società non si verifica trasferimento di proprietà, poichè la proprietà, il capitale conferito rimane di spettanza del socio che l'avea versato.

Dunque, nel costituirsi la società, non si verifica punto trasferimento di proprietà. E quindi, qual è il capitale che avete creduto di colpire? Ma io vi ho dimostrato che nelle società non vi è trasferimento; dunque voi colpite quel che non dovete colpire.

Questa legge non colpisce le società civili comunque industriali; non colpisce le società commerciali, comunque industriali, sotto il nome collettivo, e quelle in partecipazioni; nè sono io quello che vengo a fiscalizzare più del Governo.

Questa legge colpisce le anonime e le comandite per azioni: tralascio d'indagar le ragioni dell'inclusione.

Parliamo adunque di queste società colpite. Si sa che per costituirsi queste società han bisogno di un versamento almeno di un quarto del capitale annunciato.

Ora, se la vostra legge colpisce il capitale nominale, o versato o non versato, emesso o solamente enunciato, colpisce non solo i capitali che non sono trasferiti, ma colpisce i capitali che non sono neanche emessi, il che è precisamente contrario allo spirito ed alla lettera della legge sul registro.

Vi deve essere trasferimento e potete allora colpirli.

Nella legge sul bollo e in quella sul registro che avete fatto? Avete elevato la tassa del bollo, perchè trovate giusto che, esentando le operazioni cambiarie, le operazioni di banca dalla tassa di registro, avesse ad aumentarsi la tassa del bollo.

Dunque, quando voi avete elevato la tassa del bollo per scemar quella del registro, avete convenuto in questo che i movimenti dei capitali commerciali non devono essere colpiti della tassa del registro o di altra che ne tenga luogo.

L'obbiezione che mi si potrà fare è questa. Trattandosi delle società anonime o in comandita di cedole nominative cedole al latore, subito che queste siano messe in circolazione, il trasferimento come potrà rendersi tassabile? A queste obbiezioni è facile la risposta.

Se le azioni o le cedole sono nominative, per lo trasferimento ci vuole la cessione, e gli atti di cessione devono essere a notizia della gerenza della società, e la gerenza rivela

la cessione all'amministrazione del registro; e a tal uopo tanto in questa, come nelle precedenti leggi, vi sono bastanti prescrizioni fiscali per poter ritenere che questa consegna sarà fatta.

O sono cedole al latore, e sono di un capitale versato; una delle due: o sono in portafoglio, ed in questo caso non vi è trasferimento; o sono emesse, ed allora la gerenza della società dovrebbe farne rivelazione e pagarne la tassa. La verifica è ben facile; nè le società vorrebbero assumerne la responsabilità, tanto più che i registri e il libro giornale debbono essere in tutta regola per non esporsi a spiacevoli eventualità.

Dunque, in quanto al capitale commerciale in movimento non vi è tassa pel trasferimento, attesa la elevata tassa del bollo.

In quanto al capitale versato in cassa non vi è trasferimento, e molto meno per quello non versato, e quindi non può esservi tassa.

In quanto alle cedole nominative che si trasferiscono, noto il trasferimento alla gerenza, potrebbe darsi luogo al pagamento della tassa.

In quanto alle cedole al latore che sono in portafoglio, non essendovi trasferimento, non si dovrebbe tassa, e per quelle uscite dal portafoglio la tassa sarebbe dovuta dalla gerenza che le avrebbe messe in circolazione.

Perlocchè il colpirla di tassa il capitale nominale, perchè possibilmente trasferibile, è misura ingiusta e direi quasi iniqua.

Laonde, essendo la legge in esame non un complemento alle leggi di tassa del registro e del bollo, come fu annunciato dalla motivazione ministeriale, ma essendone al contrario una contraddizione, merita un assoluto rigetto.

Considerata la medesima legge in sè stessa, tornando dannosa al commercio ed all'industria, e disarmonizzando del tutto pel sistema finanziario cui si riferisce, è mestieri di respingerla.

Quindi io voterò contro la legge, ma nello stesso tempo pregherei il signor ministro delle finanze a mettersi fin d'ora sulla buona via, e dar luogo ad un sistema finanziario più in armonia coi bisogni e colle risorse nazionali, più accomodato alle legislazioni italiane ed alle abitudini e suscettività delle popolazioni, cercando di eliminare soprattutto le contraddizioni di principii che nella discussione d'oggi non si mancò di rilevare.

**MASSARANI.** Signori, una legge d'imposta, la quale è intesa a colpire di una tassa speciale le società industriali e commerciali, doveva, se io non erro, proporsi principalmente due scopi: in primo luogo seguire e cogliere, sotto tutte le forme che riveste più particolarmente nelle società industriali e commerciali, la forza produttiva del capitale, la ricchezza mobile che vi si aduna, vi si attua, vi si moltiplica; ed a questa ricchezza mobile, a questo capitale investito nelle operazioni d'industria e di commercio, imporre una tassa che fosse ragguagliata al fondamentale principio della proporzionalità; in secondo luogo, trovare una forma d'imposta la quale si attagliasse all'indole speciale delle società che doveva colpire, la quale fosse compatibile con quelle condizioni di celerità e di speditezza che sono essenziali alle operazioni delle società medesime; e questa imposta poi, più particolarmente acconcia e spedita, surrogarla a quelle che sarebbero portate dalle leggi finanziarie comuni, e che richiedono complicazioni e formalità assai maggiori.

Il primo scopo, il quale è quello di tassare il capitale investito nelle operazioni d'industria e di commercio, eviden-